



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 20 del 3 Dicembre 2020

ALLENAMENTI GARE CAMPIONATI NAZIONALI LND: PUBBLICATO L'AGGIORNAMENTO. IL DOCUMENTO È STATO VALIDATO DALLA COMMISSIONE MEDICO SCIENTIFICA FIGC

La FIGC ha pubblicato il documento con l'aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Interregionale Maschile, Divisione Calcio a 5, Divisione Calcio Femminile). Il protocollo riguarda anche il campionato di calcio Serie B Femminile, organizzato direttamente dalla FIGC.

Il documento, redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato "validato" dalla Commissione Medico Scientifica della FIGC.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento integrale, che NON riguarda i Campionati Regionali organizzati dal C.R. Puglia LND.

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO: DISPOSIZIONE IN VIGORE FINO AL 5 DICEMBRE 2020

A seguito di quanto comunicato in data 26 Ottobre 2020 dagli uffici centrali della Lega Nazionale Dilettanti di Roma attraverso nota riservata ai Presidenti ed ai Segretari, si comunica che questo Comitato Regionale nonché tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della nostra regione dovranno rimanere chiuse al pubblico fino a tutto il 5 dicembre 2020 salvo ulteriori proroghe. Con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che le nostre Società potranno in ogni caso contattare telefonicamente il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

 **Centralino**

 **080.5699011**

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. STRALCIO CIRCOLARE N. 41 DEL 2 DICEMBRE 2020

(CIRCOLARE 36/20 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND – DECRETO RISTORI QUATER).

OGGETTO: D.L. N. 157 DEL 30 NOVEMBRE 2020 – “RISTORI – QUATER” –

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 – cd. “Ristori-quater” – recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si riportano, di seguito, prima le norme che più interessano specificamente il settore sportivo, e successivamente quelle che interessano la generalità dei contribuenti.

Art. 10 – Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Al fine di fare fronte alle misure di ristoro a fondo perdute destinate alle ASD/SSD poste in essere dal Dipartimento per lo Sport a seguito delle disposizioni contenute nei Decreti Legge nn. 34, 137 e 149 del 2020, è incrementata, per il 2020, la dotazione del **Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche**, istituito ai sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, di **95 milioni di euro**.

Art. 11 – Disposizioni a favore di lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro, un'indennità di 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità, il reddito da lavoro autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell'emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate **entro il 7 dicembre 2020**, tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute, senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.

Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti

Art. 1 – Proroga del termine di versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno la sede legale o operativa in Italia, il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**.

Per le imprese e lavoratori autonomi con volumi di ricavi/compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, la scadenza per il versamento della 2^a rata degli acconti delle imposte sui redditi e IRAP è prorogata, anziché al 10 dicembre 2020, al **30 aprile 2021**.

Le imprese che operano nei settori economici di cui ai due allegati del Decreto “Ristori-bis” che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” e i ristoranti in “zona arancione”, possono effettuare il versamento della 2^a rata degli acconti di cui sopra entro il **30 aprile 2021** senza dover procedere ad alcuna verifica circa l'ammontare del fatturato e il calo dello stesso.

Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020

Sono sospesi **fino al 16 marzo 2021** i termini di versamento delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973) e delle relative addizionali, dovute in qualità di sostituti d'imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020.

La sospensione opera nei confronti:

- di imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
- delle attività economiche chiuse a seguito delle restrizioni applicate nelle “zone rosse” (DPCM 3 novembre 2020);
- dei ristoranti in “zone arancioni e rosse”;
- dei tour operator, agenzie di viaggio, alberghi operanti nelle “zone rosse”.

Il versamento degli importi sospesi va effettuato **entro il 16 marzo 2021** in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, senza interessi o sanzioni, con pagamento della 1^a rata il 16 marzo 2021.

Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI e IRAP

Per tutti i contribuenti è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020** il termine per l'invio della dichiarazione REDDITI e IRAP.

Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate

Slittano al **1° marzo 2021** i termini di pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020. I soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio e alla rottamazione-ter che non hanno pagato le rate già sospese dai Decreti anti Covid che, per effetto dell'art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020, si sarebbero dovute pagare entro il 10 dicembre 2020, possono rinviare il pagamento al **1° marzo 2021**.

Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

L'esenzione dall'IMU si applica ai soggetti passivi IMU, come individuati dall'art. 1, comma 743 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (proprietari, usufruttuari, ecc.) che siano anche gestori delle attività economiche indicate nelle disposizioni dell'art. 177, comma 1 del D.L. n. 34, dell'art. 78, comma 1, lett. b), d), e) del D.L. n. 104/2020, dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020. Quest'ultima disposizione prevede che la seconda rata dell'IMU per i proprietari di immobili in cui si esercitano le attività indicate nella tabella – allegato 1- non è dovuta a condizione che siano anche gestori delle attività stesse.

Trattasi, per quanto riguarda le attività sportive, quelle i cui codici ATECO sono:

- 931130 – gestione impianti sportivi polivalenti;
- 931110 – gestione di stadi;
- 931190 – gestione di altri impianti sportivi;
- 931200 – attività di club sportivi;
- 931910 – enti/organizzazioni sportive – promozione eventi sportivi;
- 931999 – altre attività sportive.

2.2. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 27 NOVEMBRE 2020 (DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI TESSERAMENTO LND PER LA S.S. 2020/2021).

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.
 - da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
- La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- b) da martedì 1° dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

☐ Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al **26 febbraio 2021 (ore 19.00)**.

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

☐ Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);
- dal 1° dicembre 2020 al **1° febbraio 2021 (ore 19:00)**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **26 febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro venerdì 26 febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 8 gennaio 2021**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì **7 gennaio 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 8 gennaio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Si invitano le Società affiliate a prendere attenta visione degli errori segnalati sul portale LND riferiti alle richieste di tesseramento di Dirigenti e Calciatori: sia quelli riguardanti l'attività dilettantistica che quelli riguardanti l'attività del Settore Giovanile e Scolastico.

RICHIESTE EMISSIONE TESSERE DIRIGENTI

Laddove segnalato "DIRIGENTE NON RATIFICATO" è necessario effettuare la stampa delle "VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA" ed inviare il documento, completo di tutte le firme previste, CON FIRMA ELETTRONICA, allegandolo alla voce corrispondente. Successivamente all'invio delle variazioni dell'organigramma, è necessario allegare nuovamente la richiesta di emissione tessera dirigente.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il Sig. **Giuseppe Sforza** a mezzo e-mail (g.sforza@figc.it).

ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

- **Lunedì** **15.00 – 17.00**
- **Mercoledì** **10.00 – 12.00**

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale Puglia LND al numero 080.5699011 o l'interno della Delegazione Regionale Calcio Femminile al numero 080.5699010. È possibile inviare richieste di informazioni o chiarimenti all'indirizzo e-mail calciofemminile.puglia@lnd.it.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 3 Dicembre 2020.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile

Vito Tisci